

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 20/03/2023

FATTO

Con ricorso del 26.09.2022, parte ricorrente espone che in data 13.08.2010 veniva stipulato un contratto di credito revolving con importo totale del credito pari a € 3.500,00 con un TAN del 19,68% ed un TAEG del 21,56%. Contesta la contrattualizzazione di un TAEG difforme da quello effettivo, che sarebbe pari al 22,385%. Richiama l'art. 2, comma 3, lett. d) del d.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992 e precisa che il TAEG è stato calcolato secondo quanto riportato nell'allegato 5C, introdotto con Provvedimento delle Disposizioni della Banca d'Italia. Riferisce che nel caso di specie il TAEG è stato calcolato ipotizzando un utilizzo immediato di euro 3.500,00, con importo da restituire articolato in 12 rate mensili ciascuna comprensiva di quota capitale da intendersi fissa e quota interessi calcolata su un TAN pari al 19,68%. Con riguardo alla voce di costo "*estratto conto periodico / spese di tenuta conto*", precisa che tale voce di costo è stata puntualmente addebitata nell'estratto conto storico con cadenza mensile e richiama la decisione n. 3362/2022 del Collegio di Napoli. Allega due fogli di calcolo del TAEG nei quali, sulla base degli assunti che precedono, applica rispettivamente un piano di ammortamento all'italiana e uno alla francese. Sostiene che il comportamento dell'intermediario sia censurabile ai sensi degli artt. 125 bis, commi 6 e 7, e 117, comma 7 del TUB, che prevedono di eguagliare il TAEG al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi antecedenti la stipula dell'operazione. Chiede pertanto all'ABF di accertare la difformità del TAEG contrattuale da quello effettivo e l'accertamento

della nullità della relativa clausola e di *“condannare l'Istituto di Credito alla restituzione delle somme versate in eccedenza (oltre interessi legali) ed eventuale riconvenzione del Capitale Residuo come determinato al precedente paragrafo, in conseguenza della ricostruzione di un piano di ammortamento che in luogo del tasso originariamente previsto dalle parti preveda l'applicazione - ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste e previa compensazione delle somme già versate in eccedenza a titolo di interesse e di spese - di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”*.

Con controdeduzioni del 9.11.2022 riepiloga le condizioni economiche del contratto oggetto di ricorso, stipulato nel mese di agosto 2010, e precisa che il ricorrente ha utilizzato la linea di credito per un totale di euro 21.590,00. In via preliminare, eccepisce la genericità e la natura consulenziale delle doglianze del ricorrente; contesta la mancata corrispondenza tra ricorso e reclamo, evidenziando come in quest'ultimo il ricorrente si duole *“genericamente”* della mancata congruenza del TAEG contrattuale. Nel merito, rileva che al contratto si applica il d.m. 8 luglio 1992, il quale prevedeva che fossero escluse dal calcolo del TAEG le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore; nel caso di specie, il conto è destinato solo a ricevere i pagamenti dei clienti e, sulla base di ciò, è stato correttamente escluso dal calcolo del TAEG (cfr. all'art. 2, comma 4, lett. c) del d.m. citato osserva come l'inserimento di tale costo all'interno del TAEG è stato previsto solo con le modifiche introdotte dal d.lgs. 141/2010, entrato in vigore in data 01.06.2011 e quindi non applicabile al contratto oggetto di ricorso. Contesta dunque la base di calcolo del TAEG operata dal ricorrente e conclude per la legittimità della metodologia di calcolo del TAEG indicato in contratto e chiede il rigetto del ricorso.

Con repliche del 21.11.2022, parte ricorrente precisa di aver incluso nel calcolo del TAEG le *“spese di incasso (o seppse E/C o tenuta conto) pari a 1,03 €/mese”* e che il Documento DOMANDE FREQUENTI SUL PROVVEDIMENTO DEL 29 LUGLIO 2009 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti) al suo art. 10.3.3 [Calcolo del TAEG] lett. D [Costi connessi alle carte di credito “revolving”] specifica che: *“nel caso di carte di credito “revolving” vadano esclusi dal calcolo del TAEG, in quanto non predeterminabili in anticipo dal finanziatore, i costi relativi a l'invio dell'estratto conto periodico, laddove il consumatore ha la facoltà di scegliere se riceverlo in forma cartacea (a fronte del pagamento di una commissione) oppure elettronica (gratuitamente)”*, facoltà nel caso di specie negata e pertanto i relativi costi, pari a € 1,03 al mese, devono essere inclusi nel calcolo del TAEG.

Con controrepliche del 7.12.2022, l'intermediario precisa che le spese di tenuta conto afferiscono ad una voce di costo unicamente dedicata alla tenuta del conto destinato a ricevere i pagamenti dei clienti e, sulla base di ciò, sono state correttamente escluse dal calcolo del TAEG, in ossequio alla normativa vigente al momento della stipula del rapporto oggetto di contestazione, costituita dal D.M. 8 luglio 1992. Ribadisce quindi la correttezza del TAEG indicato in contratto.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la lamentata difformità tra il TAEG contrattualizzato e quello effettivamente applicato nell'ambito di un contratto revolving.

Preliminarmente andranno esaminate le eccezioni formulate dall'intermediario.

Sulla genericità del ricorso e la conseguente difformità tra questi ed il reclamo, si osserva che in quest'ultimo, pur non entrando nel dettaglio dei calcoli effettuati, parte ricorrente aveva lamentato la difformità del TAEG rispetto a quello calcolato in base alla normativa di trasparenza *pro tempore* vigente. Tale doglianza coincide dunque con quella avanzata con il ricorso, in cui si afferma che il TAEG concretamente applicato sarebbe pari al 22,385%, specificando più analiticamente i criteri di calcolo. L'eccezione, dunque, non può trovare accoglimento.

Sulla presunta natura consulenziale del ricorso, perché volta a provocare il ricalcolo del TAEG contrattuale da parte del Collegio, si ritiene che l'eccezione sia infondata e quindi da respingere; al riguardo si osserva come le argomentazioni della parte ricorrente paiono adeguatamente circostanziate e risulti allegata al ricorso anche una tabella all'interno della quale sono esplicitati i calcoli effettuati che hanno portato alla rideterminazione del TAEG (sul punto cfr *ex multis* Collegio di Roma, decisione n. 1822 del 23.02.2023).

Nel merito, il presente ricorso ha ad oggetto un contratto di "*apertura di linea di credito*" utilizzabile anche attraverso carta di credito, stipulato il 13.08.2010, con un TAN del 19,68% ed un TAEG indicato nel 21,56%.

Parte ricorrente lamenta che nel calcolo del TAEG non siano state comprese le "*spese di incasso e/o spese E/C o tenuta conto*" previste dal contratto in misura pari a € 1,03.

Orbene. Il contratto è stato sottoscritto prima del 01.06.2011 e, quindi, antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010 e, pertanto, la normativa *ratione temporis* applicabile è il D.M. Tesoro 8 luglio 1992, ove sono indicate, tra le voci da escludere ai fini del calcolo del TAEG "*le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate*".

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6858/2022, per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, ha escluso dal calcolo del TAEG le spese di tenuta conto e fra di esse, anche le spese di estratto conto, "*purché sia garantita una ragionevole libertà di scelta fra modalità di inoltro gratuite e a pagamento e le spese non siano anormalmente elevate*".

Nel caso di specie l'importo delle spese contestate è pari ad euro 1,03. Tale importo risulta regolarmente addebitato al cliente con cadenza mensile e non pare di misura anomala. Il contratto tuttavia prevede una alternativa per il cliente per le sole modalità di pagamento delle rate; di contro non prevede una facoltà di scelta tra modalità gratuite e a pagamento di invio degli estratti conto. Da ciò deriva che l'esclusione delle spese di gestione dal calcolo del TAEG deve ritenersi illegittima (sul punto anche Collegio di Roma, decisione n. 1822 del 23.02.2023).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA